

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE RICONOSCIUTE DAL C.O.N.I.

Art. 1 - Oggetto della prestazione

E.BI.PRO, nei limiti delle risorse stanziare, rimborsa ai dipendenti di studi/aziende in regola con i versamenti alla bilateralità (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO.) e con un'anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, parte delle spese sostenute per attività sportive e motorie riconosciute dal C.O.N.I. sia a titolo personale che per i figli a carico.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda e liquidazione del contributo

L'iscritto può presentare una sola domanda all'anno, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto, richiedendo il rimborso delle spese sostenute nell'anno solare precedente (es.: ad una richiesta presentata tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2021, andranno allegati esclusivamente documenti fiscali emessi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del 2020).

Eventuali domande avanzate al di fuori del periodo sopra indicato non verranno in alcun modo prese in carico dall'Ente.

La domanda deve essere presentata con le proprie credenziali tramite procedura online, attraverso la piattaforma al seguente link:

[EBIPRO: accesso area riservata](#)

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- ✓ Documenti fiscali (intestati, se provvisti d'intestazione, all'iscritto o al figlio a carico per il quale si effettua la richiesta come ad esempio fatture, ricevute, scontrini fiscali o attestazioni di pagamento emesse dalla società/associazione sportiva di pertinenza in ossequio alla vigente normativa fiscale specificando le date dei pagamenti).
- ✓ Copia dell'ultima busta paga;

Art. 3 - Limiti e criteri di erogazione

Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo erogabile di 500 euro per richiesta.

Nella medesima domanda è possibile cumulare le spese sostenute sia a titolo personale che per eventuali figli a carico.

Vengono rimborsati esclusivamente documenti fiscali intestati all'iscritto o al figlio a carico dello stesso per il quale viene presentata domanda.

Non vengono rimborsati oneri accessori (es.: abbigliamento sportivo, vitto e alloggio per trasferte svolte per l'esercizio della disciplina sportiva praticata, etc.) nè spese per centri estivi e attività similari (es.: summer camp, etc.).

E.BI.PRO. può invitare l'iscritto a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale definirà automaticamente la pratica con esito negativo.

E.BI.PRO, previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro, provvede all'erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.

Il richiedente riceverà comunicazione solamente in caso di diniego o sospensione della pratica.

Art. 4 – Condizioni generali

Sono beneficiari delle prestazioni i dipendenti assunti con il CCNL studi professionali i cui datori di lavoro siano in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF./ E.BI.PRO). In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale E.BI.PRO definirà la pratica con esito negativo.

E.BI.PRO si riserva in qualsiasi momento di richiedere documentazione in originale e/o aggiuntiva e/o di verificare i dati o le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve le ulteriori azioni legali, decade il diritto alle prestazioni e il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di eventuali somme indebitamente ricevute.

E.BI.PRO declina espressamente ogni responsabilità riconducibile alla normativa fiscale vigente in materia di detraibilità/deducibilità delle spese per le quali il dipendente avanza richiesta di rimborso ai sensi del presente Regolamento.